



Consulententi del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Napoli

Via A. De Gasperi, 55 - 80133 Napoli
Tel. 081/551.85.66 – Fax 081/552.40.76
Codice Fiscale 80017920630
Sito Web: www.ordinecdlna.it
E-Mail: segreteria@ordinecdlna.it
Pec: ordine.napoli@consulentiedellavoropec.it

Napoli lì 28/07/2010

Spett. le
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE
R O M A
by pec

Protocollo n. 1804/5

Alla c.a. del Presidente del CNO Marina Calderone


**Oggetto: Consulenti del Lavoro e rapporti con le Camere di Commercio
Trasmissione dei Bilanci mediante canale telematico. Esclusione.**

Sottoponiamo all'attenzione di codesto spettabile Consiglio Nazionale la sconcertante situazione che vede i soggetti abilitati all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro esclusi dalle categorie professionali abilitate ad inviare alle Camere di Commercio territorialmente competenti, mediante canale tematico, i bilanci delle aziende assistite ed altra documentazione. In particolare, la C.C.I.A.A. di Napoli, in una delle tante risposte negative inviate ai Consulenti del Lavoro interessati, ha chiarito: *“Abilitato alla spedizione del bilancio è l'amministratore o il professionista incaricato (dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). Non può trasmettere il Consulente del Lavoro. Qualora trasmetta un Professionista incaricato, questi deve qualificarsi come tale nella distinta indicando nelle note la dichiarazione di responsabilità”*.

La questione è di rilevante importanza giuridica in quanto la posizione assunta dalla CCIAA di Napoli (non sappiamo di certo come si comportano le altre **C.C.I.A.A.** ma, da informazioni assunte, deduciamo che sull'argomento regni una certa confusione comportamentale), trova, a parere della stessa, le sue giustificazioni nell'interpretazione sistematica di alcune norme vigenti quali l'art. 9 della legge 40/2007, l'art. 32, comma 2, della legge 340/2000 e la legge 350/2003, che giungono a ricostruire in tal senso la *ratio legis*; conclusioni confermate, tra l'altro, dalla circolare n. 3633 – Div. 21 del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/04/2010.

Inutile rappresentare i motivi che, secondo il diritto, confliggono con la descritta situazione. Uno per tutti: l'aberrante contraddizione giuridica di precludere a professionisti abilitati la possibilità di svolgere gli adempimenti di loro pertinenza mediante l'uso di uno strumento telematico messo a disposizione di categorie professionali similari, aventi pari diritto e dignità.

Non va disatteso, inoltre, il contenuto di una recentissima pronuncia di Cassazione che non attribuisce ai Commercialisti competenza esclusiva (id: riserva di legge) in materia contabile!



Consulententi del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale dell'Ordine
di Napoli

Via A. De Gasperi, 55 - 80133 Napoli
Tel. 081/551.85.66 – Fax 081/552.40.76
Codice Fiscale 80017920630
Sito Web: www.ordinecdlna.it
E-Mail: segreteria@ordinecdlna.it
Pec: ordine.napoli@consulentiedellavoropec.it

Quest'ultima semplice osservazione, da sola, apre la strada alla c.d. interpretazione teleologica (id: oggettiva) o finalistica, che dà un valore preponderante allo scopo della norma, consentendo anche di attualizzarne il significato alla luce del progresso tecnologico e scientifico. Ogni altra considerazione è superflua.

Lo scrivente Consiglio chiede, quindi, al CNO di porre in essere tutte le iniziative necessarie per rimuovere tale situazione di illegalità che non solo disattende principi Costituzionali (artt. 4, 33co. 5, 117 co2, *lett. e*, della Costituzione) e norme giuridiche vigenti quant'anche offende la dignità della nostra categoria professionale.

Sicuri di leggere un Vostro incisivo e determinante intervento, ci è particolarmente gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Il Presidente

Edmondo DURACCIO